Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 23 novembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1978, n. **726.**

Disposizioni per la realizzazione in Firenze dell'Istituto universitario europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'articolo 25 della convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo ottocento milioni per le opere di completamento relative alla realizzazione in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo di cui alle leggi 23 dicembre 1972, n. 920, 31 gennaio 1975, n. 34, e al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1976, n. 990.

Art. 2.

In relazione all'impegno derivante all'Italia dalla dichiarazione *B* descritta nell'allegato I della convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo duecento milioni per l'acquisizione o affitto di aree ed edifici, nonchè per opere di urbanizzazione e sistemazione del complesso ricettivo, da destinare segnatamente ad alloggio dei ricercatori dell'Istituto universitario europeo.

Art. 3.

La complessiva spesa di 3 miliardi di lire derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1980. All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, espleta i compiti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e si esprime altresì, sulle modalità di stipulazione dei contratti di locazione o compravendita di fabbricati o di aree in relazione a quanto disposto nell'articolo 2.

Art. 5.

Con riguardo al rapido approntamento della sede dell'Istituto universitario europeo la progettazione o le perizie relative ai lavori murari, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, anche a trattativa privata.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PEDINI — FORLANI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 13 novembre 1978, n. 727.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 1.

Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformità alle disposizioni dei predetti regolamenti CEE.

Art. 2.

All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni.

La scheda di omologazione CEE del modello può essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonchè presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione.

Art. 3.

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI, lettera *a*), dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui al precedente articolo 3, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

I controlli periodici di cui alla lettera *b*), capitolo VI, dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati alle date e secondo le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verificazione di cui al precedente articolo 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.

Art. 6.

Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

Art. 7.

Agli organi di polizia indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 8, lettere *b*) e *c*).

I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Agli uffici metrici centrale e provinciali è affidato il compito di accertare:

a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precendenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera *b*), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.

Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.

Titolo II

DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 9.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto, dopo il n. 89-*bis*, il seguente n. 89-*ter*:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione cronotachigrafi CEE	20.000	ordinario
Tassa annuale	10.000	ordinario

Art. 10.

Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione è dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.

I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Le modalità di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Titolo III

SANZIONI

Art. 12.

Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.

Art. 13.

Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 120.000.

Art. 14.

Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.

Art. 15.

Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione, è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 75.000 a L. 150.000.

Art. 16.

Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000.

Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Art. 17.

Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000.

Art. 18.

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.

Art. 19.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.

Art. 20.

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni previste negli articoli da 3 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato:

alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge;

agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato.

Art. 21.

Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine.

Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano, in ulteriori ripetute infrazioni, può essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma.

La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorità che lo ha rilasciato.

Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Art. 22.

Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è previsto, ovvero di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, è la carta di circolazione del veicolo.

Art. 23.

I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 vanno imputati al capitolo 2301, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 24.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17 saranno applicate a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — ROGNONI — MALFATTI — COLOMBO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 728.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 180 e 181, relativi al corso di laurea in scienze forestali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Corso di laurea in scienze forestali

Art. 180. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze forestali è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Insegnamenti fondamentali:

1) alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
2) alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale);
3) assestamento forestale;
4) botanica forestale;
*5) botanica generale;
*6) botanica sistematica;
7) chimica forestale;
*8) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
*9) chimica organica;
10) costruzioni forestali (semestrale);
11) dendrometria (semestrale);
12) economia ed estimo forestale;
*13) fisica;
14) industrie chimico-forestali (semestrale);
15) legislazione forestale;
*16) matematica;
*17) mineralogia e geologia;
18) patologia vegetale forestale;
*19) principi di economia politica e di statistica;
20) selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
21) selvicoltura II (selvicoltura speciale);
22) sistemazioni idraulico-forestali;
23) tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
24) topografia;
25) zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
*26) zoologia generale.

Insegnamenti complementari:

1) agronomia montana;
2) allevamenti minori in zone montane (semestrale);

3) alterazioni del legname (semestrale);
4) conservazione della natura e delle sue risorse;
5) difesa dagli inquinamenti (semestrale);
6) ecologia;
7) ecologia zootecnica;
8) economia di mercato dei prodotti forestali;
9) elementi di idraulica e di idrologia;
10) fisiologia degli alberi forestali (semestrale);
11) geologia applicata;
12) idrologia forestale;
13) meccanizzazione forestale;
14) microbiologia forestale;
15) miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale);
16) pedologia forestale;
17) pianificazione ecologica del territorio;
18) protezione dagli incendi boschivi (semestrale);
19) protezione della natura e riassetto del paesaggio;
20) selvicoltura industriale ed alberature;
21) tecniche di rimboschimento nelle zone aride (semestrale);
22) tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio;
23) vivaistica forestale e rimboschimento;
24) zoologia venatoria.

Le materie contrassegnate con un asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie.

Sono inoltre da ritenere complementari del corso di laurea in scienze forestali tutti gli insegnamenti (fondamentali e complementari) impartiti nel corso di laurea in scienze agrarie.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

Art. 181. — L'esame di laurea consiste in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici che possono essere integrati da visite a fabbriche industriali e da esercitazioni in foresta.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 729.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 3484, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di fisiopatologia cardiocircolatoria muta denominazione in cardiologia e quello di tecniche chirurgiche complementari e terapia oncologica muta denominazione in oncologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, con il quale la S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1978, con il quale è stata revocata alla predetta S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni in tutti i rami suindicati;

Visto l'art. 61 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati;

Visto l'art. 74 di detta legge n. 295 che stabilisce che la liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione si effettua con le modalità e secondo le norme previste dal citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale nella seduta del 14 novembre 1978 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Vista la lettera in data 14 novembre 1978, con la quale la S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Milano, autorizzata con decreto ministeriale 14 novembre 1978, all'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami danni, ha manifestato il proprio consenso ad accettare il trasferimento di ufficio del portafoglio della S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni;

Considerato che la predetta S.p.a. S.I.A.D. soddisfa alle condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95 %, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., n. 82 imprese di assicurazione e che tra queste n. 79 imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno raccolto, per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1977, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto n. 576 occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Tuccillo.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso che sarà determinato con successivo decreto presidenziale.

Art. 3.

Il portafoglio della predetta S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, alla S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Milano.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. S.I.A.D. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. S.I.A.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonchè i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. S.I.A.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. S.I.A.D. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. S.I.A.D.

Art. 5.

La S.p.a. S.I.A.D. non richiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576.

Art. 6.

I rapporti tra la S.p.a. S.I.A.D. ed il commissario liquidatore della S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. S.I.A.D. di accedere ai locali della sede della S.p.a. Lloyd Centauro italiana, nonchè a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, relativa all'obbligo per la S.p.a. S.I.A.D. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. S.I.A.D. dei locali della sede e degli uffici periferici della S.p.a. Lloyd Centauro italiana.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i premi o le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. S.I.A.D. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 8.

Gli assicurati della S.p.a. Lloyd Centauro italiana che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. S.I.A.D., la quale ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'assicurato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 9.

E' fatto obbligo alla S.p.a. S.I.A.D. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della S.p.a. Lloyd Centauro italiana in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

PERTINI

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Registro n. 14 Industria, foglio n. 55

(9091)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della Cosida, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visti il decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, con il quale la Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli, furto, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, e della riassicurazione negli stessi rami; nonché il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, con il quale la stessa società è stata autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza) e alla relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1978, con il quale è stata revocata alla predetta Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni in tutti i rami suindicati;

Visto l'art. 61 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca di tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Visto l'art. 74 di detta legge n. 295 che stabilisce che la liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione si effettua con le modalità e secondo le norme previste dal citato testo unico delle leggi sullo esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 14 novembre 1978 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Vista la lettera in data 14 novembre 1978, con la quale la S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Milano, autorizzata con decreto ministeriale 14 novembre 1978, all'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami danni, ha manifestato il proprio consenso ad accettare il trasferimento di ufficio del portafoglio della Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni;

Considerato che la predetta S.p.a. S.I.A.D. soddisfa alle condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95 % attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., n. 82 imprese di assicurazione e che fra queste n. 79 imprese autorizzate allo esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1977, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avvocato Luigi Campese.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso che sarà determinato con successivo decreto presidenziale.

Art. 3.

Il portafoglio della predetta Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, alla S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Milano.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. S.I.A.D. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. S.I.A.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. S.I.A.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. S.I.A.D. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibili al servizio di liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al Fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. S.I.A.D.

Art. 5.

La S.p.a. S.I.A.D. non richiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576.

Art. 6.

I rapporti tra la S.p.a. S.I.A.D. ed il commissario liquidatore della Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. S.I.A.D. di accedere ai locali della sede della Cosida S.p.a., nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, relative all'obbligo per la S.p.a. S.I.A.D. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. S.I.A.D. dei locali della sede e degli uffici periferici della Cosida S.p.a.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i premi o le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. S.I.A.D. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 8.

Gli assicurati della S.p.a. Cosida di assicurazioni e riassicurazioni che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. S.I.A.D., la quale ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'assicurato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 9.

E' fatto obbligo alla S.p.a. S.I.A.D. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Cosida S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

PERTINI

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Registro n. 14 Industria, foglio n. 56

(9090)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Niguarda di Milano al prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ente ospedaliero Niguarda di Milano Sergio Sbressa in data 4 novembre 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 8 giugno 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 settembre 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Niguarda di Milano, seconda divisione di chirurgia generale « Pizzamiglio », è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la seconda divisione di chirurgia generale « Pizzamiglio » dell'ente ospedaliero Niguarda di Milano dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Belli prof. Lino, primario della seconda divisione chirurgica Pizzamiglio;

Forti prof. Domenico, aiuto della divisione accettazione;

D'Agostino dott. Alberto, assistente della seconda divisione chirurgica;

Trojsi dott. Carlo, assistente della seconda divisione chirurgica;

Puttini dott. Maurizio, assistente della seconda divisione chirurgica;

dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Belli prof. Lino, primario della seconda divisione chirurgica Pizzamiglio;

Cossu prof. Giovanni, aiuto della seconda divisione chirurgica Pizzamiglio;

Del Favero dott. Ernesto, assistente della seconda divisione chirurgica Pizzamiglio;

Meroni dott. Adriano, assistente della seconda divisione chirurgica Pizzamiglio;

Marni dott. Antonio, assistente della seconda divisione chirurgica Pizzamiglio;

Tommasini Degna dott. Carlo, assistente della seconda divisione chirurgica Pizzamiglio.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Niguarda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9176)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Autorizzazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ad effettuare finanziamenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, destinati alla realizzazione di progetti relativi ad attività mangimistiche e di trasformazione di prodotti agricoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 200808 in data 4 ottobre 1977, con il quale il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto la realizzazione di progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, condotti con forzatura del ciclo di riproduzione;

Visto il successivo decreto n. 245974 del 22 giugno 1978, con il quale l'Istituto predetto è stato autorizzato ad esercitare il credito agevolato previsto dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 902, anche per le iniziative aventi per oggetto la realizzazione di progetti relativi ai tipi di allevamenti zootecnici a carattere industriale, di cui alla delibera del CIPE in data 31 maggio 1977, punto 2;

Vista la lettera in data 27 luglio 1978, con la quale il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ha chiesto che la predetta autorizzazione venga estesa ai settori della trasformazione di prodotti agricoli e mangimistico;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere, a favore dei quali il Meliorconsorzio già è autorizzato ad operare in base ai decreti sopra richiamati;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di accordare all'Istituto l'autorizzazione richiesta, ai sensi del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto la realizzazione di progetti relativi ad attività mangimistiche e di trasformazione di prodotti agricoli.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9178)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Regime fiscale delle trattrici stradali, degli autocarri e dei relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando esiste reciprocità di trattamento tributario;

Ritenuto che tra l'Italia e l'Austria, si è convenuto di pervenire ad una equivalenza degli oneri tributari che colpiscono i trasporti internazionali di merci tra i due Paesi;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, possono circolare in Italia previo pagamento della tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, in ragione di 1/36 della tassa annuale per ogni dieci giorni, o frazione, di permanenza in Italia.

Il trattamento di cui sopra è subordinato alla reciprocità di trattamento tributario.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9179)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Direttive in ordine alle priorità che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio dovranno osservare, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella concessione di mutui agevolati assistiti da contributo statale per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 14 della citata legge n. 457, in base al quale i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della legge stessa, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375, la ricorrenza di particolari motivi d'urgenza connessi con la necessità, nel quadro dei diversi adempimenti amministrativi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di azionare i meccanismi agevolati predisposti dalla stessa legge, della tempestiva emanazione delle direttive suddette;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio dovranno osservare la priorità di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella concessione di mutui agevolati assistiti da contributo statale per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale, in ciascuno dei tre fondamentali momenti decisionali che contraddistinguono l'*iter* procedurale delle operazioni della specie, riguardanti rispettivamente la delibera, la stipula e l'erogazione dell'importo mutuato.

Art. 2.

In correlazione ai tre fondamentali momenti decisionali individuati con il precedente art. 1, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, definita l'istruttoria tecnico-legale, dovranno:

1) deliberare con assoluta precedenza, rispetto alle altre operazioni a tasso ordinario la cui istruttoria sia stata conclusa contestualmente, le operazioni di credito agevolato indicate nel medesimo art. 1 (analoga precedenza dovrà essere osservata nell'avvio delle incombenze procedurali successive alla delibera);

2) accordare, in sede di stipula, assoluta priorità, rispetto a quella a tasso ordinario, ai prestiti agevolati in questione il cui *iter* istruttorio, avviato dopo l'intervenuta delibera, risulti concluso contestualmente per le due categorie di finanziamenti, salvo impedimento da parte del beneficiario del finanziamento agevolato;

3) erogare con assoluta priorità, rispetto ai mutui a tasso ordinario, i mutui agevolati che risultino stipulati contestualmente, salvo l'impedimento di cui al punto 2).

Art. 3.

La Banca d'Italia provvederà per l'esecuzione delle direttive disposte con il presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9177)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Nuova misura del diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per le trattrici stradali, gli autocarri e i rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Ritenuto che tra l'Italia e l'Austria si è convenuto di pervenire ad una equivalenza degli oneri tributari che colpiscono i trasporti internazionali di merci tra i due Paesi;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 500 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenze in territorio italiano inferiori a 100 km e di L. 750 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenze superiori a 100 km.

Dal pagamento del predetto diritto fisso sono esenti i veicoli il cui peso complessivo massimo non supera le 8,5 tonnellate.

Il trattamento di cui sopra è subordinato alla reciprocità di trattamento tributario.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

(9180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del protocollo facoltativo al patto stesso e del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, aperti alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

Il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977, sono stati depositati a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli strumenti di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, aperti alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

All'atto del deposito sono state formulate le seguenti riserve e dichiarazioni:

PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 9, *par.* 5.

La République italienne, considérant que l'expression « arrestation ou détention illégales » contenue dans le paragraphe 5 de l'article 9 pourrait donner lieu à divergences d'interprétation, déclare interpréter l'expression susmentionnée comme visant exclusivement les arrestations ou détentions contraires aux dispositions du paragraphe 1er du même article 9.

Article 12, *par.* 4.

Le paragraphe 4 de l'article 12 ne saurait faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie dans le territoire de l'Etat.

Article 14, *par.* 3.

Les dispositions de la lettre *d*) du paragraphe 3 de l'article 14 *sont considérées comme étant compatibles avec les dispositions* italiennes existantes qui règlent la présence de l'accusé au procès et déterminent les cas où l'autodéfense est admise ou l'assistence d'un défenseur est requise.

Article 14, *par.* 5.

Le paragraphe 5 de l'article 14 ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République italienne, règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour constitutionnelle pour les accusations portées contre le Président de la République et les Ministres.

Article 15, *par.* 1*er*.

Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 15 « si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier », la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours.

De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.

Article 19, *par.* 3.

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la radio-télévision nationale et avec les restrictions établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangers.

Déclaration prévue à l'article 41.

La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, élu en conformité avec l'article 28 du Pacte, à recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'aquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 5, *par.* 2.

La République italienne ratifie le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

TRADUZIONE

PATTO RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Articolo 9, *par.* 5.

La Repubblica italiana, considerando che l'espressione « arresto o detenzione illegali » contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 potrebbe dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi d'arresto o detenzione contrari alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Articolo 12, *par.* 4.

Il paragrafo 4 dell'articolo 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia.

Articolo 14, *par.* 3.

Le disposizioni della lettera *d*) del paragrafo 3 dell'articolo 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.

Articolo 14, *par.* 5.

Il paragrafo 5 dell'articolo 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri.

Articolo 15, *par.* 1.

Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 « se posteriormente a detto reato la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne » la Repubblica italiana dichiara d'interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso.

Pertanto, una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva non potrà beneficiare d'una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione d'una pena più lieve.

Articolo 19, *par.* 3.

Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere.

Dichiarazione prevista dall'articolo 41.

La Repubblica italiana riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo previsto dall'articolo 28 del patto a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal patto.

PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Articolo 5, *par.* 2.

La Repubblica italiana ratifica il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici restando inteso che le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 5 del protocollo sono da interpretarsi nel senso che il Comitato previsto dall'articolo 28 del predetto patto non dovrà esaminare alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza prima essersi assicurato che la stessa questione non sia in corso d'esame o non sia già stata esaminata davanti a un altro organo internazionale d'inchiesta o di regolamento.

Gli atti predetti entreranno in vigore per l'Italia il 15 *dicembre* 1978 ai sensi rispettivamente degli articoli 49 (2), 9 (2) e 27 (2).

(8960)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica.

Nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 7 del 15 agosto 1978 sono stati pubblicati i seguenti decreti:

decreto ministeriale 6 aprile 1978, n. 2992, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978, registro n. 453 Esteri, foglio n. 64, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per esami e titoli, a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica bandito con decreto ministeriale n. 1345 del 18 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977;

decreto ministeriale 4 maggio 1978, n. 2993, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978, registro n. 453 Esteri, foglio n. 63, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso;

decreto ministeriale 4 maggio 1978, n. 2994, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978, registro n. 453 Esteri, foglio n. 61, con il quale sono stati dichiarati gli idonei nel concorso predetto;

decreto ministeriale 4 maggio 1978, n. 2995, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978, registro n. 453 Esteri, foglio n. 62, con il quale, in applicazione dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, altri cinque candidati idonei sono stati dichiarati vincitori.

(9083)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine previsto dal concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la realizzazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1978, n. 5527, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1978, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 136, viene prorogato di centottanta giorni, con scadenza 26 marzo 1979, il termine previsto dal decreto ministeriale n. 1965 in data 11 marzo 1978, entro il quale si doveva procedere all'esame del progetto da parte della commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la realizzazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

(8707)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di cardiologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(4145/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(4119/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CASTELFIDARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia esterna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(4120/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(4121/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di collaboratore farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(4099/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(4100/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione chirurgica;

un posto di assistente della divisione ortotraumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(4101/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione pediatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(4102/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(4103/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(4104/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4105/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4106/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(4107/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(4108/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(4114/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Revoca del concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

Il concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 ottobre 1978, è revocato.

(4113/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 ottobre 1978, n. **41.**

Ulteriori modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 17 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

Art. 18 - al secondo, terzo e quarto comma le parole « Ufficio tecnico erariale » sono sostituite con le parole « Servizio provinciale delle espropriazioni ».

Art. 19 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi di cui al presente capo l'ammissione al contributo della provincia equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè urgenza ed indifferibilità ».

Art. 21 - è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente titolo si applicano alle espropriazioni degli immobili occorrenti alla realizzazione di opere od interventi di interesse pubblico nei settori nei quali la provincia esplica la propria competenza legislativa od amministrativa ».

Art. 24 - è sostituito dal seguente:

« I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al penultimo comma dell'art. 23, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 30 per cento rispetto all'indennità determinata a norma dell'art. 28.

L'indennità di esproprio è pure aumentata del 30 per cento qualora i proprietari nei termini di cui al comma precedente non propongano opposizione alla stima ai sensi del successivo art. 26.

Entro quindici giorni dalla decorrenza del termine di cui al primo comma il presidente della giunta provinciale ordina allo espropriante di provvedere al deposito delle indennità e delle relative maggiorazioni presso l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della provincia; il deposito dovrà essere effettuato entro novanta giorni.

Al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione l'istituto provvede in base al solo nulla osta del dirigente il servizio provinciale delle espropriazioni, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato, nonchè della mancanza di opposizioni ai sensi dell'art. 26.

Il pagamento dell'indennità di espropriazione accettata, delle relative maggiorazioni e degli eventuali acconti sulle stesse, se ha luogo prima del trasferimento tavolare dell'immobile a favore dell'espropriante, può essere ordinato dal dirigente il servizio provinciale delle espropriazioni soltanto previa presentazione di idonea garanzia.

Il pagamento delle indennità di occupazione, di espropriazione, delle loro maggiorazioni e di acconti sulle stesse può avvenire anche mediante accreditamenti a favore di un funzionario delegato facente parte del servizio provinciale delle espropriazioni ».

Art. 25 - al terzo comma le parole « ai sensi dell'art. 36 » e le seguenti, sono sostituite dalle parole « con il rispetto delle norme di cui all'ultimo e penultimo comma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Art. 27 - al quarto comma le parole « ad un venticinquesimo » sono sostituite con le parole « al 12 per cento ».

Sono altresì aggiunti i seguenti commi:

« L'occupazione di urgenza non può avvenire se non si sia prima provveduto da parte del servizio provinciale alle espropriazioni alla redazione dello stato di consistenza degli immobili da occuparsi alla presenza del proprietario o, in sua assenza, di due testimoni, salvo che si siano già determinate le indennità di espropriazione.

Del giorno, dell'ora e del luogo di redazione del verbale di consistenza il proprietario deve essere informato con avviso spedito almeno dieci giorni prima, salvo i casi di assoluta urgenza; in caso non sia conosciuto l'indirizzo del proprietario lo avviso sarà affisso per lo stesso periodo all'albo comunale del luogo in cui si trova l'immobile.

Gli enti pubblici o privati operanti nelle sfere di competenza o concessionari della provincia sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta di attraversamenti o spostamenti occorrenti per la realizzazione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili, indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative o dal versamento delle somme che fossero dovute ».

Art. 28 il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati corrisponde al valore che, entro le valutazioni fornite dalla commissione di cui al terzo comma, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto, al momento della espropriazione. Alla sua determinazione provvede il servizio provinciale delle espropriazioni. Le valutazioni della commissione sono automaticamente aggiornate nel corso dell'anno in proporzione agli aumenti del costo della vita accertati e resi pubblici dall'Istituto centrale di statistica fino al momento della stima ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 dicembre di ogni anno un'apposita commissione composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con funzioni di presidente, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal dirigente il servizio provinciale delle espropriazioni, da un funzionario della provincia, designato dalla giunta provinciale, addetto ai servizi dei lavori pubblici, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole più rappresentative in provincia, designati dalle organizzazioni stesse oppure dalla giunta provinciale qualora ciò non avvenga entro trenta giorni dalla richiesta, provvede per l'anno successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, all'individuazione del valore agricolo massimo di cui al comma precedente, nonchè del criterio di stima dei danni arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprietà residue nel caso di espropriazioni parziali ».

Al quarto comma le parole « a norma dei commi precedenti e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione » sono sostituite dalle seguenti « a norma del secondo comma del presente articolo, e del costo delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto della loro età, della possibilità di utilizzo successivo e del loro stato di conservazione ».

Art. 29 i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora l'area da espropriare sia coltivata abitualmente dal proprietario od usufruttuario oppure da imprenditore agricolo in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* dell'art. 5 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, deve essere corrisposta al medesimo, in aggiunta all'indennità determinata ai sensi del precedente art. 28, una somma stabilita a norma del primo comma dello stesso articolo, ancorchè si tratti di area compresa in un centro edificato.

Qualora invece l'espropriazione attenga a terreno coltivato da un fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, agricoltore come attività prevalente ai sensi del comma precedente e costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art. 28 in favore del proprietario, spetta al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante un decimo dell'importo risultante dall'applicazione del primo comma dello stesso articolo, ancorchè si tratti di area compresa in un centro edificato, per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito delle relazioni di cui all'art. 22 e fino ad un massimo di dieci anni ».

Art. 2.

Dopo l'art. 29-*bis* è inserito nella legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, il seguente art. 29-*ter*:

« *Accesso ai fondi per misurazioni, sondaggi ed operazioni planimetriche*

I tecnici incaricati della redazione di progetti di opere di interesse pubblico possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle misurazioni, ai sondaggi ed alle altre operazioni planimetriche dipendenti dall'incarico ricevuto, purchè siano muniti di un decreto del presidente della giunta provinciale contenente i termini entro cui possono essere eseguite tali operazioni e ne sia dato avviso ai proprietari almeno dieci giorni prima con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I proprietari hanno diritto al risarcimento di qualsiasi danno arrecato, possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia ».

Art. 3.

Applicabilità alle procedure in corso

Le norme modificate dalla presente legge si applicano alle sole espropriazioni per cui non sia stato ancora emesso il decreto di determinazione delle indennità il giorno della sua entrata in vigore.

Le indicazioni della commissione di cui all'art. 28 già emanata prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano valore per tutto l'anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 9 ottobre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 1978, n. 42.

Modifiche, integrazioni e ulteriore finanziamento delle norme concernenti la ricezione turistica all'aperto, l'insegnamento dello sci, l'ordinamento delle piste di sci, le provvidenze a favore del settore alberghiero nonchè gli interventi per la promozione turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 17 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 1977, N. 15, CONCERNENTE « NUOVA DISCIPLINA DELLA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO ».

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, è così sostituito:

« L'autorizzazione all'esercizio di cui al primo comma deve essere debitamente esposta al pubblico ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, è sostituito dai seguenti commi:

« Qualora sopravvengano circostanze eccezionali per le quali si renda necessaria la cessazione temporanea o definitiva della attività dei campeggi o dei villaggi turistici, deve esserne dato sempre preventivo o, ove ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso all'assessorato provinciale competente.

Qualora si renda opportuno la cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei campeggi o dei villaggi turistici, deve esserne richiesta preventiva autorizzazione, che può essere rilasciata esclusivamente in periodi diversi da quelli indicati nello articolo precedente ».

Art. 3.

All'art. 8 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« Può essere autorizzato il subingresso nella titolarità della autorizzazione all'esercizio, o il cambio di gestione nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, purchè sussistano i requisiti di cui al precedente comma ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, è così sostituito:

« E' vietato campeggiare a scopo turistico in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turistici all'aperto consentiti ai sensi della presente legge, ad esclusione dei seguenti casi:

a) insediamenti singoli occasionali, che non eccedano comunque le ventiquattro ore, in località che non risultano servite dai predetti complessi;

b) insediamenti posti in stretta vicinanza a casa di abitazione, destinati ad ospitare familiari o affini del proprietario o possessore dell'abitazione medesima ».

Art. 5.

All'art. 20 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, le parole: « delle relative autorizzazioni » sono sostituite dalle parole: « dell'autorizzazione all'esercizio ».

Art. 6.

All'art. 21 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, le parole: « delle relative autorizzazioni » sono sostituite dalle parole: « dell'autorizzazione all'esercizio ».

All'art. 21 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificato dal precedente comma, è aggiunto il seguente comma:

« Nell'ipotesi di occupazione degli allestimenti o delle piazzole in caso di mancata presenza degli ospiti, in violazione a quanto disposto dall'art. 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 per ogni allestimento o piazzola occupata. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio ».

Art. 7.

L'art. 22 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, è così sostituito:

« La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione allo esercizio o ciascuna violazione di quanto previsto dall'art. 14 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 ».

Art. 8.

L'art. 23 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, è così sostituito:

« Per le violazioni previste dai precedenti articoli 20, 21 e 22 risponde il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, rispettivamente il gestore indicato nell'autorizzazione stessa, in solido con lo eventuale rappresentante.

Per le violazioni di cui ai precedenti articoli 18, 19, 20, 21 e 22 commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza risponde delle relative sanzioni amministrative in solido con il trasgressore, purchè si tratti di violazione di norme che essa era tenuta a far osservare ».

Art. 9.

Al secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, viene aggiunta la seguente proporzione: « In ogni caso, con identiche modalità e negli stessi termini, copia del verbale sarà inviato ai soggetti obbligati in solido ai sensi del precedente art. 23 ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, è così sostituito:

« Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il funzionario preposto agli uffici provinciali del turismo, al quale gli interessati possono far pervenire, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, scritti difensivi contenenti proprie deduzioni in ordine alle violazioni contestate, entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge agli obbligati di pagare, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà ».

Art. 11.

L'art. 27 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, è così sostituito:

« Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli uffici della polizia amministrativa, i dipendenti addetti all'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo espressamente designati con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del comune e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie ».

Art. 12.

Al primo comma dell'art. 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, sono aggiunti i seguenti alinea:

« — sistemazione del terreno e creazione di strade;

— creazione di locali di pronto soccorso nonchè ad uso del personale addetto alla custodia e ad uso di uffici ».

Art. 13.

All'ultimo comma dell'art. 32 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, le parole: « all'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite con le parole: « alla data di presentazione delle domande stesse ».

Art. 14.

La giunta provinciale, per comprovati motivi, può prorogare per l'anno 1979 il mantenimento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15. A tal fine dovrà essere inoltrata domanda all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro il 31 ottobre 1978.

Art. 15.

I soggetti che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro trenta giorni dalla data medesima, far pervenire all'assessorato provinciale competente in materia di turismo domanda di contributo di cui all'art. 30 della medesima legge provinciale per le iniziative previste dagli ultimi due alinea del predetto articolo, come modificato con la presente legge, purchè l'inizio dei relativi lavori non risulti, per dichiarazione comunale, anteriore al 1° gennaio 1977.

Art. 16.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 29 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificata ed integrata dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 17.

Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificata ed integrata con la presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Capo II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 DICEMBRE 1976, N. 41, CONCERNENTE: « DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI E DELLE SCUOLE DI SCI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ».

Art. 18.

Al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, il n. 3) viene così sostituito:

« 3) idoneità fisica all'insegnamento. L'idoneità è dichiarata con certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda dall'ufficiale sanitario del comune di residenza oppure dal medico provinciale della provincia di residenza ».

Art. 19.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, il n. 4) è così sostituito:

« 4) due esperti particolarmente qualificati nelle discipline alpine, di cui uno scelto su terna indicata dall'associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale ed uno designato dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), nonchè due esperti particolarmente qualificati nel fondo, di cui uno scelto su terna indicata dall'associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale ed uno designato dalla Federazione italiana sport invernali (FISI). Con le stesse modalità sono altresì nominati due membri supplenti per le discipline alpine, rispettivamente due membri supplenti per il fondo ».

Dopo il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, viene inserito il seguente comma:

« Limitatamente all'espletamento delle prove teoriche relative alle discipline alpine o al fondo non partecipano alle riunioni della commissione i componenti di cui ai numeri 3) e 4) del precedente secondo comma, specializzati o qualificati nel fondo o, rispettivamente, nelle discipline alpine ».

Al sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, come modificato con la presente legge, l'ultimo alinea è così sostituito:

« — dai due esperti nelle discipline alpine previsti al n. 4) del precedente secondo comma ».

Al settimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, come modificato con la presente legge, l'ultimo alinea è così sostituito:

« — dai due esperti nel fondo previsti al n. 4) del precedente secondo comma ».

Al terz'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, come modificato con la presente legge, le parole: « didattica e teorica » sono sostituite dalle parole: « e didattica ».

Art. 20.

Al primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, le parole: « se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità » sono soppresse.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, è così sostituito:

« In ogni caso l'ammissione alla prova dimostrativa attitudinale pratica e ai corsi è subordinata al compimento del diciassettesimo anno di età ».

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, sono abrogati.

All'art. 5 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, come modificato con la presente legge, vengono aggiunti i seguenti commi:

« La prova dimostrativa attitudinale pratica va ripetuta nel caso in cui, entro cinque anni, il candidato non abbia superato gli esami teorico-pratici.

La giunta provinciale determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di iscrizione alla prova dimostrativa attitudinale pratica. Le somme riscosse a tale titolo sono introitate nel bilancio della provincia.

Le modalità di ammissione alle prove tecnico-pratica, didattica e teorica, nonchè l'ordine di effettuazione delle stesse, sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 4 della presente legge ».

Art. 21.

All'art. 6 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, le parole: « la partecipazione a tali corsi ed esami è subordinata ad una permanenza minima di un anno nel grado inferiore » sono sostituite dalle seguenti parole: « la partecipazione a tali corsi ed esami è subordinata alla permanenza nel grado inferiore per almeno una stagione invernale, intendendosi per stagione invernale il periodo compreso tra il 25 dicembre ed il 31 marzo successivo ».

Art. 22.

All'art. 7 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, vengono aggiunti i seguenti commi:

« La partecipazione ai corsi per il conseguimento della qualifica superiore, indipendentemente dall'esito dei relativi esami, equivale alla frequenza di un corso di aggiornamento, ai fini del rinnovo della licenza.

Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che, nel triennio antecedente alla scadenza della licenza, abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore per maestri di sci ai sensi del successivo art. 9, o che siano stati inclusi per almeno un anno nell'elenco di cui al successivo art. 10 ».

Art. 23.

Al primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, le parole: « la provincia organizza ed attua i corsi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti parole: « la provincia organizza ed attua la prova dimostrativa attitudinale, i corsi e gli esami previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge ».

All'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, come modificato con la presente legge, vengono aggiunti i seguenti commi:

« Per consentire l'immediata erogazione delle spese per le attività previste dai precedenti commi, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito, sia in conto competenze che in conto residui, senza limite di impegno, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle spese autorizzate con l'art. 30 della presente legge nel limite massimo del 50 per cento dell'ammontare della relativa spesa annua, secondo le disposizioni contenute negli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6.

Con provvedimento della giunta provinciale vengono stabilite le modalità di determinazione del calendario delle prove e dei corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonchè gli eventuali provvedimenti che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi ».

Art. 24.

Al secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, le parole: « e per le lezioni collettive » vengono sostituite con le parole: « nonchè per le lezioni collettive, relativamente alle quali verrà determinato il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare ».

Art. 25.

All'art. 14 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, la parola: « invernali » è sostituita con la parola: « sciistiche ».

Art. 26.

Al secondo comma dell'art. 15 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, la parola: « invernali » è sostituita con la parola: « sciistiche ».

Art. 27.

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, è abrogato.

Art. 28.

All'art. 24 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, le parole: « a carico di ciascun maestro partecipante all'associazione » vengono sostituite con le parole: « a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione che si denomina abusivamente scuola di sci ».

Art. 29.

L'art. 25 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, è così sostituito:

« Per le violazioni di cui alla presente legge commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica rivestita dalle autorità o incaricata della direzione o vigilanza risponde delle sanzioni amministrative previste ai precedenti articoli 22, 23 e 24 in solido con il trasgressore, purchè si tratti di violazione di norme che essa era tenuta a far osservare ».

Art. 30.

Al secondo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, viene aggiunta la seguente proposizione: « In ogni caso, con identiche modalità e negli stessi termini, copia del verbale sarà inviato ai soggetti obbligati in solido ai sensi del precedente art. 25 ».

Art. 31.

All'art. 27 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, le parole: « il segretario generale della giunta provinciale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati, ove questi

ne abbiano fatto richiesta entro quindici giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta» sono sostituite con le parole: «il funzionario preposto agli uffici provinciali del turismo, al quale gli interessati possono far pervenire, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, scritti difensivi contenenti proprie deduzioni in ordine alle violazioni contestate, entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, se ritiene fondato l'accertamento».

Art. 32.

I titolari di certificati di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciati dalla FISI entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano sostenuto entro la stessa data e con esito favorevole l'esperimento previsto dall'art. 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, possono ottenere la licenza di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, per le categorie ed i gradi corrispondenti al certificato di idoneità posseduto, purchè presentino apposita domanda all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

MODIFICAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PISTE DI SCI

Art. 33.

L'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, è così sostituito:

«Presso l'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo è costituita una commissione tecnica quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale in materia di piste di sci.

La commissione è composta da:

1) l'assessore al quale è attribuita la materia del turismo, con funzioni di presidente;

2) un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo;

3) un funzionario provinciale del ruolo tecnico delle foreste;

4) un architetto addetto agli uffici provinciali della tutela del paesaggio;

5) un funzionario provinciale del ruolo tecnico dei trasporti;

6) due esperti in materia di piste di sci;

7) un geologo;

8) un rappresentante della FENIT.

Funge da segretario un dipendente dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e dura in caria un quinquennio.

I suoi componenti possono essere rieletti.

Per ogni membro, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un membro supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente della commissione indicato al n. 2) del secondo comma del presente articolo.

La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti la commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26».

Capo IV

ULTERIORI MODIFICHE E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 AGOSTO 1972, N. 16, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE: «NUOVE PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI».

Art. 34.

Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificato ed integrato, viene inserito il seguente comma:

«Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare con istituti di credito a medio e lungo termine speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nella concessione di mutui per il finanziamento di iniziative ammesse ai contributi pluriennali di cui alla presente legge».

Al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificato con la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, dopo le parole: «dell'ultimazione dei lavori» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione degli immobili ampliati, ammodernati o arredati con il contributo in conto capitale, per i quali il vincolo di destinazione ha la durata di cinque anni».

Al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificato con la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, dopo le parole: «o per aziende di ristorazione» vengono aggiunte le parole: «per i rifugi alpini nonchè per gli immobili ampliati, ammodernati o arredati con il contributo in conto capitale».

Al medesimo secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificato con la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, e dal precedente comma, le parole: «per un quindicennio rispettivamente per un dodicennio» sono sostiuite dalle parole: «per un periodo corrispondente alla durata del vincolo di destinazione di cui al precedente comma».

Art. 35.

Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con le leggi provinciali 1° settembre 1975, n. 47, 3 settembre 1976, n. 33, 31 gennaio 1978, n. 11, nonchè con la presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi fino al 1992, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo vengono riservati, nel limite minimo del 70 per cento, agli ampliamenti e ammodernamenti.

Art. 36.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti per soli lavori di ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini dall'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 37.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti per arredamento nonchè per attrezzature da cucina degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini dall'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 38.

I fondi stanziati con il presente capo vengono utilizzati a favore delle domande di contributi pluriennali e di contributi in conto capitale presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e rimaste inevase per mancanza di fondi, qualora le domande stesse possano essere accolte ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11.

Art. 39.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere, a carico di fondi stanziati con l'art. 35, contributi pluriennali di cui allo art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento o la sistemazione di iniziative concernenti alberghi per la gioventù.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati possono inoltrare domanda di contributo corredata dalla documentazione di cui al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della concessione dei predetti contributi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo V

MODIFICHE E ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1975, N. 54, CONCERNENTE « INTERVENTI NEL CAMPO DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA ».

Art. 40.

Fermo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11:

a) le domande di contributo e di sovvenzione previste dai medesimi articoli 10 e 11 che riguardino, anche in parte, pubblicazioni o altro materiale editoriale devono essere corredate dai relativi menabò;

b) la liquidazione dei predetti contributi o sovvenzioni viene effettuata su certificazione, da parte dell'assessorato competente, della sostanziale corrispondenza dell'iniziativa realizzata al menabò presentato.

Le disposizioni di cui al comma precedente troveranno applicazione per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Per gli interventi previsti dall'art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanzario 1978.

Art. 42.

Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11, e con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 44.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni nel presente esercizio finanziario anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1979 dagli articoli 16 e 17 della presente legge, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Art. 45.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 41 e 42 della presente legge a carico dello esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 35, 36 e 37 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 17 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 250.000.000 autorizzato con l'art. 41 della presente legge.

Al maggior onere annuo valutato in L. 200.000 derivante dall'applicazione degli articoli 19 e 33 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 46.

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 3 della legge provinciale 2 maggio 1978, n. 19, è introdotta la seguente variazione:

« *In aumento*:

Cap. 5431	L. 250.000.000 ».

Art. 47.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 500.200.000
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	» 400.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L. 900.200.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 200.000
Cap. 2500 - categ. III. — Spese per propaganda ed attività turistica, partecipazione a fiere, mostre e rassegne, acquisto ed approntamento di materiali, studi, rilievi, ricerche e progetti per la organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali (art. 8, legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54)	» 350.000.000
Cap. 2520 - categ. III. — Sovvenzioni ai comprensori, ai comuni e loro consorzi, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco e loro consorzi per l'attuazione di iniziative, attività e manifestazioni, servizi, convegni e congressi di interesse turistico a carattere locale (art. 11, legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54 e art. 4, legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11)	» 150.000.000
Cap. 5431 - categ. X. — Spese per provvidenze a favore degli esercizi alberghieri (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, 7 agosto 1973, n. 21, 6 settembre 1974, n. 14, 1° settembre 1975, n. 47, 19 gennaio 1976, n. 6, 3 settembre 1976, n. 33 e 31 gennaio 1978, n. 11)	» 250.000.000
Cap. 5435 - categ. X. — Contributi in conto capitale per l'ammodernamento e l'ampliamento di esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e di rifugi alpini (leggi provinciali 3 settembre 1976, n. 33 e 31 gennaio 1978, n. 11) . .	» 100.000.000
Cap. 5436 - categ. X. — Contributi in conto capitale per l'arredamento ed attezzature di esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e di rifugi alpini (legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11, art. 22)	» 50.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 900.200.000

La presente legge entrarà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 ottobre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(8842)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 28-139/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-medico della carriera direttiva del ruolo speciale del personale sanitario.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7110 di data 28 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei pubblici concorsi per l'assunzione alla qualifica di consigliere-medico della carriera direttiva del ruolo speciale del personale sanitario di cui al quadro G13 facente parte dell'allegato I della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, sono costituite da:

due prove scritte,
due prove pratiche,
una prova orale.

Art. 2.

Le due prove scritte verteranno ciascuna su una delle seguenti materie:

patologia generale,
igiene e medicina preventiva.

Le due prove pratiche consisteranno nella:

interpretazione di un referto radiologico relativo alla medicina preventiva;

interpretazione di un referto di laboratorio relativo all'igiene.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

materie delle prove scritte e delle prove pratiche;

discussione su argomenti tecnici tendenti ad accertare la cultura medica del candidato;

testo unico delle leggi sanitarie e ordinamento sanitario generale della Repubblica italiana;

leggi e regolamenti riguardanti l'igiene pubblica e la medicina preventiva scolastica, del lavoro, mentale;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento alle competenze in materia sanitaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 agosto 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1978
Registro n. 47, *foglio n.* 110

(8545)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 29-140/Legisl.

Nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi di impiego e dei relativi programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-geologo della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Aldo Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7111 di data 28 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione alla qualifica di « consigliere-geologo » della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Art. 2.

Le materie su cui dovranno vertere le prove di cui al precedente art. 1 saranno diverse a seconda degli indirizzi di impiego per i quali sarà bandito il concorso.

Art. 3.

Gli indirizzi di impiego di cui al precedente articolo sono così determinati:

1) indirizzo di geologia applicata alla ingegneria civile ed alla pianificazione territoriale;

2) indirizzo petrografico-giacimentologico.

Art. 4.

I programmi d'esame relativi agli indirizzi di impiego di cui al precedente art. 3, per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di « consigliere-geologo » della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici sono così determinati:

1. — INDIRIZZO DI GEOLOGIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA CIVILE ED ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Prove scritte

Le due prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

geologia dei tracciati stradali, verifiche di stabilità, metodologie di sbancamento in rapporto alle caratteristiche litologiche, stabilità dei pendii in roccia ed in terra, collaudo geologico e geotecnico delle opere, lineamenti geomorfologici e loro tendenze evolutive;

idrogeologia di superficie e sotterranea, parametri idrogeologici, ricerca e valutazione delle risorse idriche, gestione delle risorse idriche e protezione dall'inquinamento, con particolare riguardo alla situazione geomorfologica della regione tridentina;

problemi di geologia urbana, piani di fabbricazione, problemi geologici connessi all'ubicazione delle discariche controllate di rifiuti solidi e degli impianti di depurazione, subsidenza, geologia applicata alla pianificazione territoriale, fondazioni, legislazione del territorio.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte, nonchè sui seguenti argomenti:

geofisica applicata ai problemi di ingegneria civile e di idrogeologia;

principali analisi e prove di laboratorio ed in situ geotecniche e geochimiche;

geologia generale, stratigrafia e tettonica della regione Trentino-Alto Adige;

cave e miniere;

tecniche di perforazione e di campionatura dei terreni;

ordinamento della provincia autonoma di Trento.

2. — INDIRIZZO PETROGRAFICO-GIACIMENTOLOGICO

Prove scritte

Le due prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

geologia generale, stratigrafia e tettonica del suolo italiano, con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige;

mineralogia-petrografia e giacimentologia;

descrizione e diagnosi di campioni e preparati di rocce e di minerali.

Prova orale

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

le materie delle prove scritte;

mineralogia e giacimentologia del suolo italiano, con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige;

geografia fisica e geologia applicata;

legislazione mineraria;

ordinamento della provincia autonoma di Trento.

Art. 5.

E' revocato il decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-1376/Legisl. di data 26 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1972, registro n. 19, foglio n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 agosto 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1978
Registro n. 47, *foglio n.* 111

(8543)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1978, n. **30-141**/Legisl.

Modificazione al regolamento di attuazione della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3, concernente: « Riordino della normativa relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi », e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1978, n. 5-116/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 3 *ottobre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 6 del regolamento di attuazione della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3, concernente « Riordino della normativa relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi »;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 484 « Disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica »;

Considerato che l'art. 6 del regolamento sopra citato prevede il recepimento, anche a livello provinciale, della normativa statale, qualora venga successivamente determinato un concorso da parte dell'assistito, alla spesa per l'assistenza farmaceutica;

In conformità alla deliberazione della giunta provinciale n. 8404 di data 8 settembre 1978;

Decreta:

L'art. 6 del regolamento di attuazione della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3, concernente «Riordino della normativa relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi » e successive modificazioni, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1978, n. 5-116/Legisl. è sostituito dal seguente:

« Il concorso alla spesa per l'assistenza farmaceutica previsto dall'art. 3 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3, è determinato a norma dei successivi commi.

Gli assistiti, sia nella forma diretta che nella forma indiretta, sono tenuti a corrispondere una parte del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci non compresi nell'elenco dei medicinali esenti previsto dal prontuario terapeutico di cui al precedente art. 4, nonchè del prezzo di vendita dei galenici officinali, nella seguente misura:

a) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo sino a L. 1.000: L. 200;

b) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo superiore a L. 1.000 sino a L. 3.000: L. 400;

c) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo superiore a L. 3.000: L. 600.

E' posta inoltre a carico degli assistiti la spesa per il ricettario nella misura stabilita da ciascuna cassa mutua ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 settembre 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 50, *foglio n.* 152

(8237)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783280)